



COMUNICATO STAMPA n. 117/23

Lussemburgo, 6 luglio 2023

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-122/22 P | Dyson e a./Commissione

Avvocato generale Tamara Čapeta: la violazione della direttiva sull'etichettatura energetica nella quale è incorsa la Commissione adottando il metodo di prova a contenitore vuoto per gli aspirapolvere è sufficientemente qualificata

La sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso della Dyson deve pertanto essere annullata

Nel 2013 la Commissione ha adottato un regolamento delegato ¹ con il quale ha introdotto il metodo di prova a contenitore vuoto per misurare il livello di efficienza energetica degli aspirapolvere. La Dyson ha proficuamente contestato la legittimità di detto regolamento e con sentenza del 2018 il Tribunale lo ha annullato ² con la motivazione che il metodo di prova con contenitore per la raccolta della polvere vuoto non rispecchiava condizioni il più possibile vicine alle condizioni effettive di utilizzo. La Dyson ha proposto un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea, reclamando un risarcimento danni valutato in EUR 176,1 milioni. Con la sentenza impugnata del 2021 ³, il Tribunale ha respinto il ricorso della Dyson per risarcimento danni, dichiarando che la violazione nella quale era incorsa la Commissione non era sufficientemente qualificata.

Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l'avvocato generale Tamara Čapeta suggerisce alla Corte di annullare la sentenza del 2021 e di dichiarare che la violazione da parte della Commissione della direttiva sull'etichettatura energetica ⁴, integrata dal regolamento controverso per quanto riguarda gli aspirapolvere, è sufficientemente qualificata. Ella propone altresì di rinviare la causa al Tribunale affinché esso statuisca sulla questione se siano soddisfatte altre condizioni per l'insorgere della responsabilità per danni.

L'avvocato generale esamina in primo luogo se il Tribunale abbia travisato i motivi di ricorso dedotti dalla Dyson. Ella reputa che, mentre la Dyson ha affermato che la Commissione era incorsa in una violazione sufficientemente qualificata scegliendo il metodo di prova a contenitore vuoto, il Tribunale ha esaminato la questione se la Commissione fosse legittimata a respingere un metodo di prova possibile con contenitore per la polvere pieno. L'avvocato generale osserva che tale distinzione è importante per determinare il livello di discrezionalità di cui disponeva la Commissione. Ella afferma che la Commissione non avrebbe dovuto adottare il metodo di prova a contenitore vuoto. Ciò porta l'avvocato generale a concludere che il Tribunale ha travisato il motivo di ricorso della Dyson.

L'avvocato generale Tamara Čapeta analizza quindi la giurisprudenza esistente e conclude che la discrezionalità

¹ Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere (GU 2013, L 192, pag. 1).

² Sentenza dell'8 novembre 2018, Dyson/Commissione, [T-544/13 RENV](#) (v. [comunicato stampa n. ° 168/18](#)).

³ Sentenza dell'8 dicembre 2021, Dyson e a./Commissione, [T-127/19](#) (v. [comunicato stampa n. ° 218/21](#)).

⁴ Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) (GU 2010, L 153, pag. 1).

riveste un ruolo nel determinare se una violazione del diritto dell'Unione possa essere definita sufficientemente qualificata, ma che tale ruolo non è decisivo. Ella conclude, di conseguenza, che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel concludere che, a prescindere dal fatto che un'istituzione disponga o meno di discrezionalità, è comunque necessario verificare l'eventuale sussistenza di elementi idonei a scusare la violazione.

Tuttavia, secondo l'avvocato generale, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel valutare tali elementi e nel ritenere che le difficoltà interpretative e la complessità normativa avrebbero potuto scusare la Commissione al momento dell'adozione del regolamento delegato. A suo avviso, nelle circostanze della causa in esame non è accettabile che la Commissione, in qualità di «buona» amministrazione normalmente prudente e diligente, possa ritenersi giustificata nell'adottare un metodo di prova che induce i consumatori in errore in merito all'efficienza energetica degli aspirapolvere, semplicemente perché era l'unico metodo di prova disponibile all'epoca.

L'avvocato generale afferma che la Commissione era consapevole, all'epoca dei fatti, che la prova a contenitore vuoto non poteva conseguire l'obiettivo della direttiva 2010/30 di informare i consumatori sull'efficienza energetica degli aspirapolvere e consentire loro di scegliere apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico. Anzi, la Commissione non poteva ignorare che una siffatta prova fosse ingannevole per i consumatori. **Né le difficoltà interpretative né la complessità normativa potrebbero scusare la Commissione per aver adottato il metodo di prova a contenitore vuoto.** Di conseguenza, l'avvocato generale conclude che la Commissione è incorsa in una violazione sufficientemente qualificata della direttiva 2010/30.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d'impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» 📺(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!

